



# RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER GLI ANNI 2012 E 2013. PERCHÉ È INUTILE PRESENTARE ISTANZE O RICORSI

ANTONIO LICCHETTA, *Responsabile Area Normativa Patronato Epasa-Itaco*

La Corte Costituzionale, con la ormai nota sentenza n. 70/2015, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 24, co. 25, della Legge n. 214/2011 (c.d. Riforma Fornero), nella parte in cui la rivalutazione automatica veniva riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, con conseguente esclusione delle pensioni di importo superiore a tale limite.

Il Governo, nel dare attuazione ai principi richiamati nella citata sentenza, ha emanato il Decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, il quale ha

previsto un meccanismo in grado di garantire, sebbene in misura ridotta rispetto alla previgente disciplina, la perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo.

Attraverso tale intervento normativo, pertanto, il legislatore del 2015, nell'esercizio delle sue funzioni, ha considerato i principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza delle prestazioni pensionistiche che, per gli anni 2012 e 2013, non erano stati rispettati.

Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento, infatti, "per la

sua strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario".

È appena il caso di ricordare che, già in passato, la Corte Costituzionale si era espressa circa la legittimità di norme di legge che limitavano o, addirittura, azzeravano, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

Ad esempio, dopo l'entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore del 1997 ha imposto un azzeramento della perequazione automatica, per l'anno 1998. Tale intervento limitava il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo. Tale norma, sottoposta al vaglio di costituzionalità, è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 256 del 2001.

Ancora, il blocco introdotto nel 2008 dalla Legge n. 247/2007, che aveva limitato l'azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, che ha deciso la questione con sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia la Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell'osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, e ha reputato non illegittimo l'azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS.

Al contempo, in tale occasione la Corte ha indirizzato un monito al legislatore, poiché "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità".

A fronte dell'ennesimo intervento legislativo avvenuto nel 2011, volto a limitare il meccanismo perequativo delle pensioni, la Corte Costituzionale è intervenuta stabilendo la illegittimità della norma, anche perché, come affermato dalla stessa Corte nella sentenza in oggetto, "Non è

stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010".

In aggiunta a ciò, il blocco della perequazione per il periodo 2012-2013 deve ritenersi illegittimo, secondo il giudice delle leggi, perché esso "si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga (...) alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate".

Non solo vizi di principio, dunque, ma anche di forma. Ma soprattutto, a parere di chi scrive, la volontà dei giudici costituzionali di ricondurre a giusto bilanciamento le esigenze di contenimento della spesa con i principi di diritto sociale.

La sentenza di illegittimità costituzionale del 2015, ha avuto come naturale conseguenza l'intervento del legislatore che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha posto in essere, per usare le stesse parole della Corte, le proprie "scelte discrezionali, attraverso le quali intervenire per determinare in concreto l'importo per l'adeguamento delle pensioni".

Né si può addurre, quale elemento di reiterata incostituzionalità, la scelta del legislatore del 2015 di rivalutare i trattamenti pensionistici di importo fino a sei volte il trattamento minimo INPS, perché, anche su questo tema specifico, la Corte ha ritenuto legittima la scelta del Parlamento con la richiamata sentenza del 2001, quando in discussione era la legittimità della mancata perequazione dei trattamenti superiori a cinque volte tale soglia minima.

In ogni caso, i fondamenti giuridici ci insegnano che le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes, e, cioè, nei confronti di tutti, sia per coloro che hanno agito in giudizio, sia per coloro che non si sono adoperati, attraverso istanze o ricorsi, per il riconoscimento di un diritto ritenuto leso.

Pertanto, una (molto improbabile) futura sentenza della Corte che dovesse dichiarare incostituzionale la normativa del 2015, produrrebbe i propri effetti automaticamente su tutti gli interessati.

Per tutti questi motivi, è del tutto inutile, oltre che inopportuno, proporre oggi istanze o ricorsi su una tematica già decisa dal giudice delle leggi e attuata dal legislatore.